

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 28 del 12/09/2006

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Atto generale di indirizzi settore Uffici tecnici – integrazioni*

L'anno duemilasei, addì 12 del mese di settembre, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. *Giuseppe Nardini*

Sono presenti n. 7 componenti; assenti n. 6
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - A -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - A -

Piero Sacchetti - A -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - A -

Pietro Vecchi - P -

Responsabile del procedimento amministrativo

- *Raffaello Puccini*

Partecipa il Direttore

- *Antonio Bartelletti*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di fornire nuove norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, in materia di modifiche al patrimonio della viabilità ed in materia di installazione di croci, cippi e lapidi;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 7 voti favorevoli resi nei modi di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- di approvare le seguenti norme ad integrazione dell'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modifiche al patrimonio della viabilità ed in materia di installazione di croci, cippi e lapidi:

Nuova viabilità di servizio ad attività agro silvo pastorali e agrituristiche

Nell'ambito delle opere di trasformazione del patrimonio insediativo e della viabilità, si ritiene di ammettere gli interventi di seguito elencati, con la premessa che la trasformazione delle aree boscate è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivo ed è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione, le esigenze di riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica, e della biodiversità animale e vegetale; la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi; il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.

La realizzazione di nuova viabilità di servizio ad attività agro silvo pastorali e agrituristiche, è ammessa al di fuori dei territori identificati come antichi alpeggi delle Alpi Apuane.

La realizzazione di nuova viabilità di servizio ad attività agro silvo pastorali e agrituristiche, è ammessa in subordine alla stipula di una apposita convenzione tra il soggetto richiedente e il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con garanzie fideiussorie bancarie, in presenza dei requisiti di seguito elencati.

IL DIRETTORE

Al fine della applicazione di quanto segue, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile, nonché quelle qualificate come agricole e/o forestali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Per la realizzazione di nuova viabilità di servizio necessaria all'esercizio delle succitate attività agricole e/o forestali, è necessario avere o prevedere in produzione, con apposito Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale, per ogni 1.000 metri di sviluppo del tracciato e comunque per uno sviluppo di tracciato massimo di 2.000 metri, comprensivi di percorsi interni e diramazioni, superfici fondiariale minime, confinanti, limitrofe e comunque strettamente funzionali con il nuovo tracciato viario e i fondi agricoli serviti, non inferiori a:

- Ha. 0,50.00 per frutteti e vigneti in coltura specializzata;
- Ha. 0,60.00 per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- Ha. 1,00.00 per colture seminative, seminativo arborato, prato e prato irriguo;
- Ha. 5,00.00 per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
- Ha. 10,00.00 per bosco ceduo e pascolo cespugliato;

Per superfici con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiariale minime sopra riportate.

Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale

Il Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale, redatto da tecnico abilitato, dovrà contenere:

- Una descrizione (relazione tecnica, elaborati grafici e fotografici) della situazione attuale delle superfici fondiariale interessate dalla nuova viabilità di servizio e degli ambienti limitrofi potenzialmente interessati dagli interventi di miglioramento fondiario;
- Una descrizione (relazione tecnica, elaborati grafici e fotografici) degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole zootecniche e/o forestali nonché degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- Una descrizione (relazione tecnica, elaborati grafici e fotografici) degli eventuali interventi edilizi necessaria a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;
- L'individuazione degli edifici esistenti e/o da realizzare e delle relative superfici fondiariale collegate;
- L'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del Piano Miglioramento Agricolo e Ambientale, in considerazione della sua durata pluriennale comunque non inferiore a 10 anni e dell'obbligo di prestare per tale periodo, idonee garanzie fidejussorie per la realizzazione degli interventi, il tutto da stabilirsi in apposita Convenzione che sarà stipulata con il Parco;
- Una dichiarazione di assoggettamento alle sanzioni in caso di inadempimento, con presa d'atto che le sanzioni irrogate non possono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;

Per sviluppi di tracciato inferiori a 1.000 metri lineari necessitano le superfici fondiariale minime, sopra riportate.

Convenzioni e polizze fidejussorie

La richiesta di realizzazione di nuova viabilità di servizio necessaria all'esercizio delle succitate attività agricole, zootecniche e/o forestali, può fare riferimento a più soggetti o proprietari fondiari interessati che di concerto tra loro nominano, con atto giuridicamente valido, un unico interlocutore con il Parco, al quale sarà rilasciato il Nulla Osta. Lo stesso interlocutore dovrà firmare le garanzie fidejussorie bancarie e stipulare la convenzione con il Parco. Nella convenzione dovranno essere elencati tutti i proprietari interessati con i relativi adempimenti previsti dal piano di miglioramento agricolo ed ambientale. In tal caso il raggiungimento delle superfici fondiarie minime, confinanti, limitrofe e comunque strettamente funzionali con il nuovo tracciato viario e i fondi agricoli serviti, potrà essere ottenuto mediante l'accorpamento dei fondi dei proprietari interessati di cui sopra.

Qualora i soggetti interessati alla attuazione di quanto previsto dalla convenzione di cui sopra, non provvedano alla esecuzione degli interventi previsti e comunque siano riscontrate gravi difformità o inadempienze, il Parco si riserva la facoltà di introitare la polizza fidejussoria e ripristinare le condizioni preesistenti o realizzare opere di miglioramento ambientale.

Caratteristiche tecniche della viabilità

La viabilità di servizio dovrà essere di uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali o dei fruitori dell'azienda, per il collegamento delle aree agricole e boscate con la viabilità pubblica o di uso pubblico e dovrà essere dotata di segnaletica, contenente il logo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, che ne limiti l'uso agli aventi diritto e ai mezzi di soccorso. Per casi particolari potrà essere eccezionalmente prescritta l'istallazione di dispositivi di chiusura che consentano comunque il transito pedonale e della fauna.

La viabilità di servizio dovrà avere fondo del tipo "bianco", con carreggiata di dimensione massima di ml. 2,50 comprese banchine, cunette, baulature ed altre opere accessorie.

La viabilità di servizio dovrà essere dotata di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti in grado di garantire un'ottimale regimazione idrica ed il convogliamento delle acque meteoriche in compluvi naturali, al fine di evitare azioni di dilavamento ed erosione della sede stradale e delle aree adiacenti.

La viabilità di servizio dovrà presentare una pendenza media non superiore al 10% ed inoltre al fine di contenere gli interventi di movimento terra, dovrà essere realizzata con sistemi di compensazione tra scavi e riporti, con il limite massimo di fronti di scavo e scarpate non superiori a metri 2,00 e comunque su versanti che presentino acclività inferiore a 30°.

Istallazione di croci, lapidi e cippi commemorativi

L'istallazione di croci, lapidi e cippi commemorativi in area Parco è sottoposta al rilascio del nulla osta ex art. 20 legge regionale 65/97 comprensivo della autorizzazione paesaggistica e a seconda dei casi della autorizzazione idrogeologica.

IL DIRETTORE

L'istallazione di croci è ammessa solo in sostituzione di croci esistenti o preesistenti e con altezza non eccedente la precedente o comunque – in mancanza di documentazione – non superiore a metri 2,50.

La richiesta di istallazione di lapidi commemorative da parte di soggetti privati deve essere accompagnata da una dichiarazione di assenso del proprietario del fondo in cui si intende apporre la lapide. La lapide dovrà essere realizzata in materiali lapidei tipici delle Alpi Apuane, con cromatismo simile a quello del sito e dovrà essere in lastra con dimensioni massime di cm 30 x 50 e con scrittura ad incisione non rubricata.

Lapidi e cippi commemorativi di interesse pubblico, da installarsi su richiesta formulata da un Ente pubblico, potranno avere caratteristiche e forme diverse da quelle di cui sopra.

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RP/gc/ delibera/integrazioni atto di indirizzo

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.